

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29906-le-violazioni-illustrate-integrano-un-vizio-del-procedimento-che-comporta-l-invalidit-del-confronto-comparativo-e-quindi-dellaggiudicazione-sulla-sorte-dell-eventuale-contratto-che-medio-tempore>

Autore: Lazzini Sonia

Le violazioni illustrate integrano un vizio del procedimento che comporta l'invalidità del confronto comparativo, e quindi dell'aggiudicazione: sulla sorte dell'eventuale contratto che medio tempore fosse stato stipulato, ai sensi dell'art. 245-ter del D.

Tar Lombardia, Brescia, 23.06.2010 n. 2380

Le violazioni illustrate integrano un vizio del procedimento che comporta l'invalidità del confronto comparativo, e quindi dell'aggiudicazione: sulla sorte dell'eventuale contratto che medio tempore fosse stato stipulato, ai sensi dell'art. 245-ter del D. lgs. 163/2006 novellato ed in conformità alla domanda della ricorrente, deve essere dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato.

La valutazione di illegittimità si irradia sulla totalità degli atti della procedura e ne determina l'inevitabile caducazione, senza che sia possibile dichiarare il subentro della ricorrente nell'affidamento dell'appalto.

Infatti la lesione della par condicio inficia tutte le operazioni condotte nel corso della selezione, che hanno frustrato la fisiologica dinamica concorrenziale ed hanno impedito lo svolgimento di una corretta competizione tra gli aspiranti aggiudicatari, nel rispetto di regole uniformi.

In questa situazione di incertezza l'unica soluzione è la rinnovazione della procedura selettiva con la definizione di clausole di gara chiare e ben comprensibili.

Sulla sorte dell'eventuale contratto che medio tempore fosse stato stipulato, ai sensi dell'art. 245-ter del D. Lgs. 163/2006 novellato ed in conformità alla domanda della ricorrente, deve essere dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato. La decorrenza dell'inefficacia è fissata dalla data dell'affidamento del servizio in esito alla gara che dovrà essere nuovamente esperita uniformandosi alle statuizioni della presente pronuncia, salvo un diverso apprezzamento degli interessi pubblici coinvolti. Il vizio ritenuto sussistente dal Tribunale comporta infatti l'obbligo di rinnovare la procedura selettiva, a fronte della fattispecie individuata dall'ultima parte dell'art. 245-ter per la quale è preclusa in via generale la salvaguardia del rapporto. Va tenuto conto inoltre che l'esecuzione è in corso da pochi mesi e che la controinteressata non può vantare un particolare affidamento, alla luce dell'oggettiva ambiguità della lex specialis.

6.2 L'effetto conformativo della sentenza deve ritenersi satisfattivo per la ricorrente, la quale può risultare vincitrice all'esito della riedizione del potere amministrativo, e non sussiste allo stato un'altra utilità che debba essere riconosciuta con lo strumento risarcitorio. Né potrebbe essere accordato alcun ristoro per la chance perduta, la quale viene tempestivamente rigenerata con la rinnovazione della procedura selettiva.

6.3 Le spese di giudizio possono essere compensate nei confronti dell'aeroporto e della controinteressata, in ragione della pronuncia divergente resa in sede cautelare. Il contributo unificato deve essere posto a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2380 del 23 giugno 2010 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia

**N. 02380/2010 REG.SEN.
N. 00142/2010 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 142 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

RICORRENTE . Scarl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Dani e Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 1 (fax studio 030/2898406);

contro

Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca Spa, rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Cadorna n. 7;

nei confronti di

Controinteressata Srl, in proprio e come capogruppo dell'A.T.I. con Controinteressata due Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Gulino e Giacomo Belometti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Brescia, via Moretto n. 56 (Fax=030/3756915); Controinteressata due Srl

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI AEROPORTI DI VERONA VILLAFRANCA E DI BRESCIA MONTICHIARI;
- DEI VERBALI DI GARA DEL 2/12/2009 E DEL 18/1/2010, NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE HA DISATTESO LA LEX SPECIALIS ED HA INTRODOTTO UN CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN ORIGINE NON PREVISTO;
- DELLA NOTA DEL R.U.P. DEL 13/1/2010;
- DEL CONTRATTO DI APPALTO;
- DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA (IN VIA SUBORDINATA).

e per la condanna

AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROCURATO.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca Spa e di Controinteressata Srl;

Visto il ricorso incidentale proposto da Controinteressata Srl;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il presente ricorso viene deciso successivamente all'entrata in vigore (27 aprile 2010) del D. Lgs. 20.3.2010 n. 53: pertanto gli atti processuali posteriori a tale data, intervenuti a giudizio già radicato, sono soggetti alle disposizioni di immediata

applicabilità ivi contenute, tra cui, certamente, quelle recate al comma 2-undecies del novellato art. 245 del Codice Contratti, a mente del quale “tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata”.

La presente sentenza viene dunque redatta, per quanto possibile, nell’ordinaria forma semplificata prescritta dal citato comma 2 – undecies.

Alle conseguenti esigenze di economia espositiva si farà fronte:

- a) attraverso un rapido riepilogo del c.d. “fatto” e l’esposizione sintetica delle censure sollevate;
- b) concentrando la motivazione della pronuncia sui profili ex se risolutivi della controversia;
- c) facendo ampio ricorso alla tecnica del rinvio per relationem ai precedenti giurisprudenziali condivisi dal Collegio.

Ciò premesso, la ricorrente ha partecipato alla gara per l’affidamento triennale del servizio di pulizia e di raccolta/posizionamento dei carrelli portabagagli presso gli aeroporti di Verona Villafranca e Brescia Montichiari. In sede di apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle 7 concorrenti ammesse, la stazione appaltante appurava che soltanto la ricorrente aveva presentato un’identica percentuale di ribasso sulle basi d’asta dei due aeroporti (queste ultime rispettivamente di 2.000.000 € e di 540.000 €), mentre le altre 6 imprese avevano praticato sconti differenziati per ciascuno scalo.

Riferisce RICORRENTE di aver agito sul punto in conformità all’espresso chiarimento fornito dalla stazione appaltante – nell’e-mail del 30/11/2009 (doc. 4) – a riscontro di un puntuale quesito.

Nella seduta del 2/12/2009 la Commissione suspendeva i lavori per approfondimenti, ed il 18/1/2010 recepiva i rilievi espressi dal R.U.P. il quale, previamente interpellato, aveva evidenziato l’equivocità del bando e del disciplinare

e la conseguente necessità di aderire ad un'interpretazione idonea a garantire la massima partecipazione di concorrenti alla selezione. Per renderle confrontabili con la proposta della ricorrente, le 6 offerte non omogenee venivano pertanto tra loro sommate e suddivise per l'importo complessivo, in modo da ottenere lo sconto medio sui 2 scali. In altri termini la Commissione riconduceva le offerte differenziate ad un'unica percentuale media di ribasso, per poterle equiparare all'offerta elaborata da RICORRENTE . che contemplava uno sconto identico presso i 2 aeroporti.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo quale unico articolato motivo di diritto la violazione degli artt. 206 e 82 del D. Lgs. 163/2006, della lex specialis e dei principi di trasparenza e par condicio, in quanto la stazione appaltante ha modificato il criterio di aggiudicazione in corso di gara, quando tra l'altro le buste contenenti le offerte economiche erano già state aperte. Si sono costituiti in giudizio l'Aeroporto e la controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame.

In data 10/3/2010 la controinteressata ha depositato ricorso incidentale, impugnando il verbale di gara del 2/12/2009 e gli atti successivi, a suo avviso viziati per l'omessa esclusione della ricorrente in quanto:

- la sua offerta è stata presentata dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, privo dei necessari poteri come si evince dal certificato della C.C.I.A.A. prodotto dalla stessa RICORRENTE .;
- il punto III.2.1 del bando esigeva, a pena di esclusione, una dichiarazione comprovante sia l'iscrizione al registro prefettizio delle Cooperative sia l'annotazione di ammissibilità ai pubblici incanti, mentre il Vicepresidente ha attestato la prima condizione senza menzionare la seconda.

Con ordinanza n. 147, adottata nella Camera di Consiglio dell'11/3/2010, questo Tribunale – pronunciandosi sul gravame introduttivo – ha motivatamente respinto la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato.

Con motivi aggiunti depositati il 26/5/2010 la ricorrente contesta l'aggiudicazione definitiva, esponendo le stesse censure illustrate nel gravame introduttivo.

Alla pubblica udienza del 10/6/2010 il gravame introduttivo, i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale venivano chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

DIRITTO

La questione preliminare che si pone è quella di stabilire quale delle due impugnazioni proposte, principale ed incidentale, debba essere esaminata per prima.

1. Secondo un indirizzo che si è andato consolidando negli ultimi tempi, nel caso di ricorso incidentale c.d. “interdittivo” o “preclusivo” – e cioè in tutti quei casi nei quali il giudice si rende conto, analizzando i due gravami, che l'accoglimento del ricorso incidentale priverebbe del tutto di interesse il ricorrente principale – le esigenze di economia processuale rendono del tutto inutile esaminare in via prioritaria il ricorso introduttivo: ciò in quanto l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale – che assume natura impugnatoria ma efficacia di eccezione in senso tecnico avverso il medesimo provvedimento già gravato in via principale – precluderebbe l'accoglimento del primo.

In base a detto orientamento, quando il gravame incidentale mette in discussione la legittimazione processuale del ricorrente principale – anche attraverso la prospettazione di questioni che attengono al merito della vicenda – la sua trattazione assume priorità logica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 24/11/1997 n. 1367; sez. V – 8/5/2002 n. 2468), e nei procedimenti concorsuali ciò si verifica, per esempio, laddove con la contro-impugnazione si deduca che il ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

1.1 I principi sopra indicati sono condivisi dalla prevalente giurisprudenza in materia di gare d'appalto qualora l'impresa vincitrice – evocata in giudizio – deduca in via incidentale che l'impresa sconfitta doveva essere esclusa dalla gara: ciò perché se il ricorso incidentale è accolto, quello principale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, oppure inammissibile per difetto di legittimazione all'impugnazione in capo all'impresa originaria ricorrente, il cui interesse diviene di mero fatto (cfr. Consiglio Stato, sez. V – 28/12/2005 n. 6643; 9/10/2007 n. 5276). L'annullamento dell'atto impugnato in via principale non recherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, perché la sua offerta non potrebbe comunque aggiudicarsi la gara (Consiglio di Stato, sez. V – 20/5/2008 n. 2380; sentenze T.A.R. Brescia – 26/11/2008 n. 1689; sez. II – 26/5/2009 n. 1064).

1.2 E' pur vero che l'accoglimento del gravame incidentale promosso dalla controinteressata contro la mancata esclusione della ricorrente non priva di utilità l'esame (in seconda battuta) dei motivi di ricorso principale quando ricorra – come nella fattispecie – un interesse strumentale alla riedizione del confronto comparativo, ravvisabile in quanto RICORRENTE . deduce che tutte le altre 6 concorrenti in lizza avrebbero dovuto essere escluse dalla competizione.

1.3 Il Collegio ritiene in ogni caso di affrontare preliminarmente il gravame incidentale, poiché la sua eventuale fondatezza precluderebbe la possibilità di riconoscere il risarcimento in forma specifica, ossia l'aggiudicazione dell'appalto che costituisce il bene della vita al quale la ricorrente aspira in via principale.

2. E' infondato il primo motivo, con il quale A.T.I. Controinteressata sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara dal momento che la sua offerta è stata presentata dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, privo dei necessari poteri come si evincerebbe dal certificato della C.C.I.A.A. in atti.

2.1 L'art. 40 dello Statuto di RICORRENTE . Soc. Coop. a r.l. – riportato integralmente nella visura camerale in atti (allegato controinteressata) prevede testualmente che “In caso di assenza del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente” e che “La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente”. Inoltre il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5/5/2008 (cfr. verbale 4/2008 doc. 15 ricorrente), ha deliberato che “In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri saranno ricoperti dal Vice Presidente”.

E' assolutamente chiaro che il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui quest'ultimo sia impossibilitato ad agire per la Società, senza la necessità di una specifica delega per ogni singolo affare: la sottoscrizione del Vice Presidente dà conto di per sé dell'evento “assenza” o “impedimento” dell'organo di vertice del Consiglio di Amministrazione.

3. Infondata è altresì l'ulteriore doglianza, con la quale la controinteressata afferma che il punto III.2.1 del bando esigeva, a pena di esclusione, una dichiarazione comprovante sia l'iscrizione al registro prefettizio delle Cooperative che l'annotazione di ammissibilità ai pubblici incanti, mentre il Vicepresidente avrebbe attestato la sola prima condizione omettendo la seconda.

RICORRENTE . ha dichiarato in sede di offerta (cfr. suo doc. 14) di essere stata iscritta al registro prefettizio fino al momento in cui è stato in vigore, e di essere transitata all'Albo delle Cooperative nella categoria “Cooperative di Produzione e Lavoro”. Dunque la clausola della lex specialis invocata dalla controinteressata deve essere interpretata in conformità all'art. 15 del D. Lgs. 2/8/2002 n. 220, che ha previsto l'istituzione del nuovo Albo provinciale delle Cooperative e la soppressione dei registri prefettizi (commi 1 e 2). Il passaggio al nuovo regime, del resto, conferma l'inesistenza di elementi ostativi all'accesso ai pubblici appalti, che avrebbero precluso la nuova iscrizione di RICORRENTE ..

In conclusione il ricorso incidentale è infondato e deve essere respinto.

4. Passando all'esame del ricorso principale, la controinteressata ne eccepisce l'inammissibilità perché il mandato a rappresentare e difendere la Società è stato rilasciato dal Sig. Mario Pinca, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, privo di potere al riguardo: il Consiglio di Amministrazione non avrebbe autorizzato il Presidente a delegare una prerogativa a lui riservata al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio.

L'eccezione è infondata.

4.1 In proposito è sufficiente richiamare le considerazioni sviluppate al punto 2.1 per cui – in caso di assenza o impedimento del Presidente – il Vice Presidente interviene automaticamente in via sostitutiva, senza che sia necessario un atto di delega ad hoc (cfr. art. 40 Statuto, verbale Consiglio di Amministrazione 4/2008). Ciò significa che il Vice Presidente è titolare in via diretta dei poteri di rappresentanza della Cooperativa, che includono la capacità processuale.

E' possibile a questo punto affrontare il merito del ricorso introduttivo.

5. Con unico articolato motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 206 e 82 del D. Lgs. 163/2006, della lex specialis e dei principi di trasparenza e par condicio, in quanto la stazione appaltante ha modificato il criterio di aggiudicazione in corso di gara, quando tra l'altro le buste contenenti le offerte economiche erano già state aperte. Rileva RICORRENTE . che:

- il bando escludeva la divisione in lotti;
- l'importo a base di gara era unitario, ancorchè separatamente indicato con riferimento ai 2 scali;
- si è voluto individuare un unico contraente, con la necessità di evidenziare un'unica percentuale di ribasso rapportata all'ammontare a corpo del contratto, scomposto nelle 2 voci economiche;

- vi era un'unica lettura possibile della *lex specialis*, che imponeva l'esclusione delle 6 concorrenti le quali avevano disatteso le chiare indicazioni sulle modalità di presentazione dell'offerta.

Il Collegio, dopo un più approfondito esame della vicenda, ritiene di rivedere le conclusioni raggiunte in sede cautelare, e di concludere per la fondatezza della censura sollevata.

5.1 Anzitutto si può ribadire l'affermazione – resa nell'ordinanza n. 147/2010 – circa l'oggettiva ambiguità del disciplinare di gara. Esso contemplava (plico C – offerta economica) un ribasso percentuale per ciascuno scalo, applicabile sull'intero ammontare a corpo posto a base di gara per i due aeroporti, senza che fosse però prevista la divisione dell'appalto in lotti (cfr. bando di gara punto II.1.8). I concorrenti erano tenuti a presentare due offerte economiche separate (C1 e C2) per Verona Villafranca e per Brescia Montichiari, recanti l'analisi dei costi scomposti nelle voci puntualmente dettagliate dalla *lex specialis*.

Se la “doppia offerta” poteva preludere alle esigenze di verifica della sua affidabilità e serietà – come adombrato dalla ricorrente nella memoria finale – il tenore letterale delle clausole citate non si prestava ad un'univoca interpretazione, perché gli elementi enunciati nel disciplinare e appena richiamati introducono dubbi sull'obbligo di esibire un ribasso unico. Detta conclusione, peraltro, è suffragata sia dall'istanza di chiarimenti in proposito formulata dalla ricorrente, sia dall'offerta in concreto praticata da 6 imprese su 7 che hanno partecipato alla gara, le quali hanno esposto percentuali di sconto diverse per i due scali.

5.2 In questo quadro di complessiva incertezza è intervenuta, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una delucidazione recante l'invito alla ricorrente ad indicare un unico ribasso; viceversa, al termine della gara la stazione appaltante ha accettato anche le offerte differenziate, calcolando una percentuale unitaria.

Detto modus operandi ha violato in modo insanabile la par condicio tra i concorrenti.

Se anche si volesse assecondare il ragionamento dell'Aeroporto – che assume di aver semplicemente ricondotto ex post ad unità le offerte disomogenee – il suo contegno fuorviante ha all'evidenza inibito alla ricorrente la scelta tra una platea di soluzioni possibili, vincolandola ad un'unica modalità di formulazione dello sconto: in tal modo RICORRENTE . non si è potuta avvalere della facoltà – esercitata dalle altre partecipanti – di scomporre le due offerte e di costruire due percentuali di ribasso autonome, ciascuna associata al singolo scalo, tenuto conto della notevole differenza qualitativa e quantitativa dell'appalto nei due aeroporti.

Dopo una precisa presa di posizione (e-mail del 30/11/2009), la decisione di assecondare anche l'opposta soluzione ha in definitiva alterato la parità del confronto comparativo, dato che le regole di gara sono risultate diverse per RICORRENTE .: quest'ultima non ha potuto elaborare la propria offerta godendo delle molteplici opzioni riservate alle altre concorrenti, che hanno potuto sviluppare la propria strategia con un più elevato margine di libertà e con un più ampio ventaglio di opportunità a disposizione.

5.3 Non giova alle resistenti il richiamo alla circostanza che l'obbligo di riportare un'unica percentuale di sconto non fosse stabilito dal bando di gara a pena di esclusione. Nella specie esaminata il vulnus alla par condicio è stato arrecato dall'individuazione di due distinte “tecniche” di aggiudicazione, che hanno riservato alle imprese in competizione margini di manovra disomogenei, per cui 6 hanno beneficiato – nella formulazione dell'offerta – di spazi maggiori rispetto alla ricorrente.

6. In conclusione il gravame introduttivo ed i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti per i profili sopra evidenziati.

6.1 Le violazioni illustrate integrano un vizio del procedimento che comporta l'invalidità del confronto comparativo, e quindi dell'aggiudicazione. La valutazione di illegittimità si irradia sulla totalità degli atti della procedura e ne determina l'inevitabile caducazione, senza che sia possibile dichiarare il subentro della ricorrente nell'affidamento dell'appalto. Infatti la lesione della *par condicio* inficia tutte le operazioni condotte nel corso della selezione, che hanno frustrato la fisiologica dinamica concorrenziale ed hanno impedito lo svolgimento di una corretta competizione tra gli aspiranti aggiudicatari, nel rispetto di regole uniformi. In questa situazione di incertezza l'unica soluzione è la rinnovazione della procedura selettiva con la definizione di clausole di gara chiare e ben comprensibili.

Sulla sorte dell'eventuale contratto che medio tempore fosse stato stipulato, ai sensi dell'art. 245-ter del D. Lgs. 163/2006 novellato ed in conformità alla domanda della ricorrente, deve essere dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato. La decorrenza dell'inefficacia è fissata dalla data dell'affidamento del servizio in esito alla gara che dovrà essere nuovamente esperita uniformandosi alle statuzioni della presente pronuncia, salvo un diverso apprezzamento degli interessi pubblici coinvolti.

Il vizio ritenuto sussistente dal Tribunale comporta infatti l'obbligo di rinnovare la procedura selettiva, a fronte della fattispecie individuata dall'ultima parte dell'art. 245-ter per la quale è preclusa in via generale la salvaguardia del rapporto. Va tenuto conto inoltre che l'esecuzione è in corso da pochi mesi e che la controinteressata non può vantare un particolare affidamento, alla luce dell'oggettiva ambiguità della *lex specialis*.

6.2 L'effetto conformativo della sentenza deve ritenersi satisfattivo per la ricorrente, la quale può risultare vincitrice all'esito della riedizione del potere amministrativo, e non sussiste allo stato un'altra utilità che debba essere

riconosciuta con lo strumento risarcitorio. Né potrebbe essere accordato alcun ristoro per la chance perduta, la quale viene tempestivamente rigenerata con la rinnovazione della procedura selettiva.

6.3 Le spese di giudizio possono essere compensate nei confronti dell'aeroporto e della controinteressata, in ragione della pronuncia divergente resa in sede cautelare. Il contributo unificato deve essere posto a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso introduttivo ed il gravame per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Respinge il ricorso incidentale.

Dichiara l'inefficacia del contratto, ove stipulato, con la decorrenza indicata in narrativa;

Spese di lite compensate tra tutte le parti in causa.

Condanna l'aeroporto soccombente a rifondere alla ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO